

# Studio Tributario e Societario



Tax Alert

La newsletter STS Deloitte

N. V | Dicembre 2024

**Deloitte.**



# In questo numero:

## IMPOSTE DIRETTE

- Revoca tardiva dell'opzione per il consolidato fiscale | Risposta Agenzia Entrate n. 187/2024
- Acquisto di azioni proprie e successiva scissione – non vi è abuso | Risposta Agenzia Entrate n. 217/2024
- Residenza fiscale delle società – Direzione effettiva e gestione ordinaria | Circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2024
- Deducibilità interessi passivi per società immobiliari | Cass. Sentenza n. 28855/2024
- IRAP – Indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali | Corte Costituz. Sentenza n. 171/2024
- Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisto degli immobili – Cass. Ordinanza n. 27862/2024
- Indeducibilità della “differenza” da recesso nelle società di capitali | Cass. Ordinanza n. 27460/2024
- Concatenazione di conferimenti di partecipazioni- Assenza di abuso | Risposta Agenzia Entrate n. 216/2024
- Crediti Patent Box - Fusione inversa | Risposta Agenzia Entrate n. 204/2024

## IMPOSTE INDIRETTE | IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

- Operazione aziendale tra società estere – Cessione di magazzino | Risposta Agenzia Entrate n. 194/2024
- Fallimento – Emissione nota di variazione per rinuncia unilaterale al credito | Risposta Agenzia Entrate n. 203/2024
- Split payment – nota di variazione per mancato pagamento | Risposta Agenzia Entrate n. 210/2024

## IMPOSTE INDIRETTE | DOGANALE

- Riforma Doganale | D. Lgs. n. 141/2024
- Nuova Tariffa Doganale | Reg. (UE) 2024/2522
- Dazi sui veicoli elettrici dalla Cina
- Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
- Elenco dei beni a duplice uso
- Sistema di sdoganamento centralizzato | Circ. Dogane n. 23/2024

## REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

- Polizze vita e detrazione dei premi versati dal datore di lavoro | Risposta Agenzia Entrate n. 218/2024
- Residenza fiscale – persone fisiche | Circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2024
- La nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche
- Istruzioni operative della Circolare
- Rapporti con le convenzioni internazionali

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Autotutela tributaria | Circolare n. 21/E/2024.

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

- Metodi di transfer pricing e ruolo delle Linee Guida OCSE | Cass. Sentenza n. 26432/2024

## INCENTIVI

- Il contratto di “rent to buy” ai fini del requisito Credito 4.0 | Risposta Agenzia Entrate n. 198/2024
- Acquisto di bene già concesso in comodato ai fini del requisito Credito 4.0 | Risposta Agenzia Entrate n. 221/2024
- Modello di comunicazione integrativa del credito d'imposta ZES unica | Provv. Prot. n. 406943/2024

## FISCALITA' INTERNAZIONALE

- Global Minimum Tax – SBIE | Emanato il Decreto Ministeriale implementativo.
- Nuova convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina

## FISCALITA' IN MATERIA FINANZIARIA

- Finanziamenti erogati attraverso piattaforme di peer-to-peer lending | Risposta Agenzia Entrate n. 196/2024
- Start up e PMI innovative – investimenti attraverso Fondi di investimento | Risposta Agenzia Entrate n. 219/2024
- Fusione transfrontaliera di comparti di OICR – Neutralità fiscale ed Entry Tax | Risposta Agenzia Entrate n. 206/2024

# Imposte dirette

## Revoca tardiva dell'opzione per il consolidato fiscale | Risposta Agenzia Entrate n. 187/2024

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 187 del 19 giugno 2024 riguarda una società di capitali residente in Italia (di seguito "Alfa") la quale ha partecipato, in qualità di consolidante, a un consolidato fiscale per il triennio 2020-2022 con la società controllata Beta e altre società controllate.

Alla scadenza del triennio Alfa e Beta hanno erroneamente rinnovato, in dichiarazione dei redditi, l'opzione per il consolidato fiscale sebbene avessero avuto, in realtà, l'intenzione di revocarlo, con efficacia 1° gennaio 2023, a causa, essenzialmente, di una documentata crisi economico-finanziaria riguardante l'intero gruppo societario.

Pertanto, alla luce della particolare circostanza da ultimo nominata, sussistente al momento dell'effettuazione del predetto errore in dichiarazione dei redditi, è stata chiesta all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sanare l'errore commesso, mediante l'istituto della "remissione in bonis" di cui all'art. 12 del D.L. n. 16/2012, effettuando i seguenti adempimenti:

- revocando l'opzione per il consolidato fiscale, relativamente alla consolidata Beta, nella prima dichiarazione dei redditi utile;
- versando la sanzione fissa di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente al quesito posto dal contribuente sostenendo quanto segue.

In primo luogo, nel ribadire che l'art. 12 del D.L. n. 16/2012 è generalmente applicabile anche in caso di mancato esercizio della revoca del consolidato fiscale, ha sostenuto come la legittimità di una revoca "tardiva" sia subordinata al fatto che il contribuente tenga un "comportamento concludente" compatibile con il regime ordinario (di determinazione del reddito di impresa) e non eserciti altre opzioni.

In secondo luogo, l'Agenzia delle Entrate, rilevando come nel caso di specie Alfa e Beta abbiano tenuto un "comportamento concludente" non coerente con la volontà di escludere tale ultima società dal regime di consolidato fiscale, ha più specificamente osservato come nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 sia stata infatti manifestata la volontà di continuare il consolidato fiscale anche con la società Beta.

A tale ultimo proposito l'Agenzia ha sostenuto che l'art. 12 del D.L. n. 16/2012 risulta applicabile in caso di effettuazione tardiva di un adempimento formale volto all'ottenimento di benefici fiscali, precedentemente non assolto entro i termini previsti per mera dimenticanza del contribuente, ma non nel caso in cui l'assolvimento tardivo dipenda "da un mero ripensamento, ovvero da una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità". Al contrario, nel caso di specie, il contribuente non ha "omesso" l'esercizio formale della revoca dell'opzione per il consolidato fiscale, ma ha esercitato esplicitamente la volontà di rinnovare tale opzione.

In terzo e ultimo luogo l'Agenzia ha osservato come l'opzione esercitata nella dichiarazione tributaria non sia modificabile tramite la presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998 sostenendo al riguardo che le opzioni, al pari delle altre manifestazioni di volontà negoziale, possono essere modificate solo in presenza di violenza, dolo o errore e quest'ultimo deve essere rilevante, essenziale e non deve riguardare i "motivi" della scelta.

## Acquisto di azioni proprie e successiva scissione– non vi è abuso | Risposta Agenzia Entrate n. 217/2024

Con la risposta del 5 novembre 2024 n. 217 l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ad una complessa riorganizzazione societaria, si è espressa nel senso che non si configura abuso del diritto nel caso di acquisto di azioni proprie da una controllante e nella successiva scissione parziale di quest'ultima a favore di una NewCo, non venendo in considerazione il conseguimento di un vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito.

Nel caso di specie, gli istanti, ovvero sia la Società ALFA (la quale svolge attività di holding di partecipazioni esercitando attività di direzione e coordinamento di alcune società, tra le quali BETA, principale asset di ALFA, nonché attività di gestione di un diversificato patrimonio immobiliare), la Società BETA, ed i soci di ALFA, appartenenti a differenti rami familiari, ed individuati rispettivamente nel Gruppo 1 e Gruppo 2, chiedono se l'operazione che intendono porre in essere, come meglio si dirà infra, possa determinare o meno un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge del 27 luglio 2000, n. 212 (d'ora in poi "L. n. 212/2000").

Più precisamente l'operazione consiste:

- nel revocare lo stato di liquidazione in cui si trova ALFA; a causa, infatti, dei persistenti dissidi intercorrenti tra i soci, è spirato il termine di durata della società previsto dallo statuto;
- nell'acquistare azioni proprie dalla controllante per il tramite di un finanziamento bancario;
- nella scissione parziale non proporzionale asimmetrica di ALFA a favore di una società neocostituita (NewCo).

La sequenza di tali operazioni sarebbe finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività economica svolta da ALFA, evitandone la liquidazione, e mira a separare i destini imprenditoriali dei due gruppi familiari, a cui è riconducibile l'attuale compagine societaria della Società ALFA.

L'acquisto di azioni proprie contemplato nella suddetta sequenza costituisce un'operazione realizzativa che beneficia del regime della *participation exemption* ex art. 87 del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (d'ora in poi "TUIR") ossia dell'esenzione per il 95% della plusvalenza realizzata e l'Agenzia delle entrate osserva come l'operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella distribuzione di un dividendo, da parte di BETA alla controllante ALFA, genererebbe degli effetti fiscali sostanzialmente equivalenti, tenuto conto che anche i dividendi percepiti concorrerebbero a formare il reddito della controllante, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, nella misura, appunto, del 5%.

Come detto, per reperire i fondi utili all'acquisto di cui sopra BETA ricorre ad un finanziamento da parte di un istituto bancario (terzo indipendente rispetto alle parti) garantito con il proprio patrimonio, ed è lo stesso istituto bancario che nella specie ha prospettato l'acquisto di azioni come opzione preferibile ai fini della concessione del finanziamento.

Quanto alla successiva operazione di scissione (parziale non proporzionale asimmetrica) di ALFA, soggetta al regime della neutralità fiscale ex art. 173 del TUIR - che implica la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo ai soci (per i quali le partecipazioni ricevute ereditano il valore fiscalmente riconosciuto di quelle possedute ante scissione), sia in capo alla società beneficiaria -, la stessa non presenta a detta dell'Agenzia alcun profilo di elusività, in quanto non è volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e a condurre all'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale (in questo senso, si vedano le risposte a interpello nn. 263/2023; 233/2023 e 133/2022).

Al contrario, si connota come una riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con il mantenimento degli investimenti finanziari effettuati.

Nel caso di specie, invero, nessun asset societario viene impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari dei soci o, in generale, estranei a un contesto imprenditoriale, e infatti non sembra ravvisarsi, la volontà di distrarre risorse finanziarie e disponibilità liquide dall'attività d'impresa, dal momento che le società coinvolte nell'operazione continueranno a svolgere un'attività commerciale (venendo considerata tale anche quella di direzione e coordinamento).

Quanto alla combinazione delle due operazioni (ossia, l'acquisto di azioni proprie e la scissione), l'Agenzia rileva come la contestuale cessione da parte di ALFA a BETA di una quota di azioni nella stessa BETA risulta finalizzata a dotare la prima di disponibilità liquide necessarie per mantenere inalterati i valori economici ottenuti dai soci per effetto della successiva scissione asimmetrica e, dunque, evitare che, nel caso concreto, la scissione si configuri "sperequata" (ossia, afferma l'Agenzia delle Entrate, per evitare che all'esito della stessa non vengano attribuiti ai soci i medesimi valori economici che gli stessi avevano anteriormente ad essa). Anche tale circostanza, secondo l'Agenzia, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio indebito in termini di "sfruttamento" della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 del TUIR, e comunque una simile condotta nel suo complesso non si pone in contrasto con la ratio di norme tributarie o principi dell'ordinamento di settore.

Le conclusioni cui perviene la risposta in questione vengono comunque condizionate alla circostanza per cui nessun asset societario deve essere impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalla beneficiaria non devono provenire flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). Utile ricordare come, pronunciandosi in un caso analogo di riorganizzazione familiare, l'Agenzia (cfr. risposta n. 84 del 29 marzo 2024) in una precedente occasione avesse ritenuto abusiva l'operazione di fusione per incorporazione di due società in una terza (tutte partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci del nucleo familiare e tutte esercenti attività di locazione immobiliare) e di una contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a favore di tre società beneficiarie neocostituite (ognuna detenuta totalmente da ciascuno dei tre soci originari). In detta sede l'Agenzia ha ritenuto che: i) tramite tale riorganizzazione verrebbe perseguito esclusivamente l'interesse dei singoli soci anziché quello dell'intera società nel suo complesso, ii) l'operazione risulta priva di sostanza economica, in quanto non conforme a normali logiche di mercato, iii) sarebbe, destinata unicamente ad evitare l'imposizione fiscale delle eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza (positiva) tra il valore di mercato delle partecipazioni oggetto di un eventuale trasferimento (fra i soci, soggetti non in regime d'impresa) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

## Residenza fiscale delle società – Direzione effettiva e gestione ordinaria | Circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2024

Con la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 (di seguito "Circolare"), l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla residenza fiscale delle società, a seguito delle modifiche introdotte nel TUIR dal decreto legislativo n. 209/2023 (di seguito o "novella").

Le novità investono i criteri per determinare la residenza fiscale delle società, sia di capitali che di persone. In particolare, la novella conserva il criterio formale della sede legale e introduce, in sostituzione dei precedenti criteri sostanziali della sede

dell'amministrazione e dell'oggetto principale, quelli della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale".

In siffatto contesto è necessario analizzare l'impatto di tali modifiche sul piano pratico, con particolare attenzione al fenomeno dei gruppi societari e al delicato equilibrio tra l'attività di direzione e coordinamento e l'ingerenza gestionale.

Come detto, la novella ha introdotto, accanto al tradizionale criterio della sede legale, due nuovi criteri sostanziali: la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. Secondo la nuova formulazione delle disposizioni novellate (artt. 5 e 73 del TUIR), la sede di direzione effettiva è il luogo in cui avviene la *"continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso"*, laddove la gestione ordinaria in via principale, invece, si ha con il *"continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso"*.

Trattasi di criteri che mirano a rendere più coerente la disciplina domestica della residenza fiscale con le migliori pratiche internazionali e con i trattati contro le doppie imposizioni. L'obiettivo dichiarato è quello di coordinare la residenza fiscale delle società con la disciplina sulla stabile organizzazione, evitando che le società multinazionali possano abusare di regole poco chiare per spostare la loro residenza fiscale in giurisdizioni più favorevoli.

Uno dei principali aspetti che occorre considerare nell'approcciare i nuovi criteri è certamente il ruolo dell'attività di direzione e coordinamento all'interno dei gruppi societari. Tale attività implica che la capogruppo assuma il controllo delle scelte strategiche e operative delle consociate, in un processo che implica l'accentramento delle attività aziendali attraverso una struttura organizzativa che tende a centralizzare le decisioni.

Sul punto la Circolare afferma che le decisioni dei soci, sebbene possano incidere sulla gestione della società, non rilevano ai fini della determinazione della sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle che hanno contenuto gestionale; in tal senso si evidenzia che le normali attività di supervisione e monitoraggio svolte dalla capogruppo non sono sufficienti a determinare la residenza fiscale della società controllata.

Senonché il confine tra supervisione e alta gestione può risultare labile, specialmente in contesti aziendali di piccole dimensioni o con modelli di corporate governance flessibili. Ed invero, quando la direzione e il coordinamento si spingono oltre il mero indirizzo strategico per assumere le caratteristiche dell'alta gestione, il rischio è quello di integrare il criterio della direzione effettiva. Di qui la necessità di una valutazione caso per caso che consideri le specificità del modello di governance e gli eventuali patti parasociali.

Il secondo criterio sostanziale di nuovo conio, ossia la gestione ordinaria in via principale, è legato al luogo in cui si svolgono le attività di gestione quotidiana della società ossia quello in cui avviene il *"continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso"*. Si tratta, quindi, di un momento meramente esecutivo, il *day-to-day management*, che non riguarda la direzione strategica, ma l'ordinaria amministrazione e la gestione operativa.

Questo criterio assume particolare rilevanza in contesti di gruppi multinazionali dove molte funzioni amministrative e operative vengono delegate a consociate o a terzi (si pensi ai servizi legali, contabili, fiscali, di tesoreria, marketing, IT, e gestione delle buste paga).

In tali gruppi, i servizi forniti dalla capogruppo o dalle consociate possono impattare sulla concreta gestione ordinaria della consociata, comportando il rischio di determinare, di fatto, la sua residenza fiscale ed anche qui è dunque necessaria una valutazione caso per caso onde escludere la predetta circostanza.

## Deducibilità interessi passivi per società immobiliari | Cass. Sentenza n. 28855/2024

L'originaria formulazione dell'art. 1, comma 36, della L. n. 244/2007 considera gli interessi passivi "relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione" interamente deducibili in quanto esclusi, per effetto di una favorevole politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, dalle più rigide disposizioni dell'art. 96 del TUIR.

Nella sentenza n. 28855 dello scorso 8 novembre la Corte di Cassazione ha sancito che il concetto di destinazione "implica un rapporto causale, e non temporale, tra finanziamento e locazione, sebbene detto nesso debba essere provato in modo obiettivo" e, pertanto, "pur ipotizzandosi possibili manovre elusive da parte dei contribuenti volte a garantirsi un più ampio valore di deducibilità degli interessi passivi, va rimarcato che la deducibilità ha come fine anche quello di incentivare la capitalizzazione aziendale".

Diversamente, nel processo, l'Agenzia delle Entrate riteneva deducibili interamente solo gli interessi relativi a mutui stipulati per finanziare l'acquisto o la costruzione di un immobile (oggetto di ipoteca) e che "la locazione dovrebbe essere successiva al finanziamento stesso".

La Suprema Corte non ha accolto tali considerazioni, stabilendo l'assoluta deducibilità degli interessi passivi su mutui ipotecari relativi - pertanto - anche ad immobili preesistenti o già oggetto di locazione.

Nessuna considerazione sembra emergere, dalla lettura della sentenza, in relazione all'impiego delle risorse finanziarie ottenute con l'accensione del mutuo.

## IRAP – Indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali | Corte Costituz. Sentenza n. 171/2024

La Sentenza della Corte Costituzionale 29 ottobre 2024 n. 171 ha riunito diverse questioni di illegittimità costituzionale della norma che non consente la deduzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria ex L. n. 160/2019) dall'Irap (D.P.R. n. 446/1997), giudicandole tutte inammissibili.

La questione per violazione del principio di capacità contributiva è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha considerato non applicabile, infatti, la sentenza n. 262 del 2020, relativa all'ineducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRES (Imposta sul Reddito delle Società), anche alla diversa ipotesi dell'ineducibilità dall'IRAP.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione per contrasto con il divieto di doppia imposizione non si applica al caso di specie, poiché questo divieto, positivizzato dall'art. 67 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dall'art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), avrebbe riguardo unicamente al fenomeno della doppia (o plurima) imposizione giuridica, "essendo, viceversa, compatibile con il sistema la doppia (o plurima) imposizione, sul piano economico, dello stesso fatto economicamente valutabile". La già citata sentenza n. 262 del 2020 ha infatti già precisato che il mancato riconoscimento della deducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRES non dà «luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica (perché i presupposti di IMU e IRES sono diversi)». Il medesimo argomento vale, con tutta evidenza, anche in riferimento ai presupposti di IMU e IRAP.

Infine, anche la questione sollevata in riferimento al principio di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione non è fondata.

## Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisto degli immobili – Cass. Ordinanza n. 27862/2024

La Cassazione con l'ordinanza n. 27862 del 29 ottobre 2024 è intervenuta sul tema del requisito soggettivo previsto dall'art. 96 del TUIR ai fini dell'integrale deduzione degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari garantiti da immobili destinati alla locazione, ribadendo quanto già espresso (Cfr. Cassazione, V, n. 2472/2023) in precedenza, e cioè che *"non rilevano ai fini dell'art. 96 TUIR (e sono, pertanto, integralmente deducibili) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione"*.

Peraltro, questo orientamento è stato espresso anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 37 del 22 luglio 2009, ove si è precisato che l'ambito di applicazione del comma 36 citato è limitato alle cd. immobiliari di gestione, ovvero alle società la cui attività consiste nell'utilizzo passivo degli immobili patrimonio.

Nel caso specifico, la qualifica di immobiliare di gestione compete alla società che svolge l'attività di gestione di una galleria commerciale i cui locali vengono concessi in affitto di azienda a società che vi esercitano il commercio, in ragione della assoluta prevalenza della componente di gestione passiva degli immobili a fronte di una minimale prestazione di servizi accessori.

## Indeducibilità della "differenza" da recesso nelle società di capitali | Cass. Ordinanza n. 27460/2024

Oggetto della pronuncia della Cassazione n. 27460 del 23 ottobre 2024 è la ripresa a tassazione della differenza da recesso del socio, pari alla differenza tra l'importo liquidato e il valore nominale del capitale sociale delle quote annullate, iscritta nello stato patrimoniale della società quale onere pluriennale ammortizzabile.

Il recesso del socio produce i suoi effetti direttamente nella sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci, costituendo, quanto a quest'ultimi, l'anticipata liquidazione del valore della quota patrimoniale della società di cui sono titolari. Ciò però non comporta che l'operazione possa comportare riflessi sul conto economico della società: è del tutto logico ritenere, con riguardo alle *"quote di capitale utilizzate per far fronte al recesso che esse trovino riferimento in utili non distribuiti o utili futuri, latenti in bilancio, incorrendo, perciò, nel divieto di imputazione al conto economico sancito dall'art. 109 del TUIR"*.

La normativa civilistica peraltro non prevede che l'onere derivante dalla corresponsione della differenza da recesso possa essere fatta gravare sul conto economico della società, quando vi siano riserve disponibili.

L'Ordinanza richiama pertanto il principio di diritto secondo cui *"In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dall'onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta "differenza da recesso", corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di ineducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir, come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir, e confermato dall'art. 47, comma 7, del Tuir, ai sensi del quale le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate; diverse risultando le valutazioni da operarsi con riferimento alle società di persone, in cui la differenza da recesso ha invece natura di reddito di partecipazione"* (Cass. Sez. T., 22.4.2024, n. 10815)."



## Concatenazione di conferimenti di partecipazioni- Assenza di abuso | Risposta Agenzia Entrate n. 216/2024

L'Agenzia con la risposta n. 216/2024 ha ritenuto legittima la possibilità che partecipazioni oggetto di un primo conferimento effettuato beneficiando del regime a realizzo controllato ex art. 177 del TUIR siano successivamente oggetto da parte della stessa conferitaria di un ulteriore conferimento a favore di un'altra società, applicando il regime del realizzo controllato previsto dall'art. 175 del TUIR e conseguentemente inducendo la neutralità di fiscale di quest'ultimo conferimento.

Tale conclusione non muta nel caso in cui una società conferitaria sia beneficiaria di contemporanei conferimenti, alcuni effettuati ai sensi dell'art. 175 del TUIR (ad esempio, da parte di società) e altri ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del TUIR (ad esempio, da parte di persone fisiche non in regime d'impresa) sempreché siano rispettati i rispettivi presupposti.

Infatti, le richiamate disposizioni non escludono che le stesse possano essere utilizzate nell'ambito di un medesimo progetto di riorganizzazione costituito da più operazioni di conferimento successive e/o contemporanee tra loro. Queste previsioni, individuando un valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento, consentono di "mantenere" latenti le loro plusvalenze o di "indurre" la neutralità fiscale dell'operazione di conferimento, anche laddove le partecipazioni oggetto di conferimento "provengano" da un precedente conferimento in relazione al quale già era stata "indotta" la neutralità ovvero "controllata" l'emersione delle relative plusvalenze.

## Crediti Patent Box - Fusione inversa | Risposta Agenzia Entrate n. 204/2024

La fusione comporta, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nelle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, tra le quali le eccedenze di credito derivanti da dichiarazioni integrative inviate per recepire il beneficio Patent Box, ancorché maturate in vigenza di un consolidato fiscale ormai interrotto per effetto della fusione inversa tra consolidata (istante) e consolidante: questa, in sintesi, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una complessa riorganizzazione aziendale.

In particolare, la risposta ad interpello n. 204/2024 ha preso in esame il caso di una società costituita nel 2017 a seguito di conferimento di ramo d'azienda posto in essere dal proprio socio unico, in esito al quale la conferitaria era subentrata nel beneficio Patent Box inizialmente richiesto dal socio unico conferente (tale approccio risultava già confermato da una separata risposta ad interpello).

Prima di concludere l'accordo Patent Box, il socio unico, nel 2018, aveva scisso parte del proprio patrimonio a favore di Beta, la quale aveva aderito, unitamente all'istante, al regime di consolidato fiscale nella veste di consolidante.

Nel corso del 2019 l'istante ha proceduto alla fusione (inversa) per incorporazione di Beta, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2019: ad esito della fusione, il consolidato fiscale tra le due società era stato interrotto.

In data 28 dicembre 2023, al fine di poter beneficiare dei vantaggi della disciplina del Patent Box per il periodo d'imposta 2018, l'istante ha presentato la propria dichiarazione integrativa a "favore" e, in qualità di incorporante di Beta (ex controllante-consolidante), il modello CNM 2019 integrativo. Dalla presentazione del modello, è emerso un maggior credito IRES per eccedenza di versamento a saldo, che, derivando da una c.d. dichiarazione integrativa "ultrannuale", poteva essere utilizzato solo per debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Con la richiesta di interpello in questione l'istante ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate circa la correttezza degli adempimenti dichiarativi da attuare al fine di vedersi riconosciuto il credito IRES derivante dall'applicazione del Patent Box.

Nella risposta in questione l'Agenzia delle Entrate si è così espressa:

- richiamando l'art. 124, c. 4, del TUIR, ha confermato che le eccedenze riportate a nuovo permangono nella esclusiva disponibilità della consolidante, che può, pertanto, disporre del maggior credito derivante dalle dichiarazioni integrative. Dunque, in seguito all'interruzione del consolidato, l'eccedenza di credito resta nella disponibilità della consolidante (Beta);
- posto che *"l'operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata"*, l'istante subentra nella disponibilità del credito maturato in vigenza del consolidato;
- in merito agli adempimenti dichiarativi, la società istante dovrà procedere alla presentazione del modello REDDITI SC 2024, indicando nel quadro DI il maggior credito derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa al mod. CNM 2019, unitamente al codice fiscale di BETA (*"codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante"*).

# Imposte Indirette | IVA e Imposta di Registro

## Operazione aziendale tra società estere – Cessione di magazzino | Risposta Agenzia Entrate n. 194/2024

Con la risposta n. 194/2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione tra società Extra-UE di uno stock di beni situati in un magazzino italiano non può rientrare nel regime di neutralità ai fini IVA previsto per le cessioni d'azienda ed è pertanto da considerarsi come autonoma cessione di beni territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, ove la restante parte del complesso aziendale ceduto sia ubicato al di fuori dell'Unione Europea.

Nel dettaglio, due società – entrambe residenti fuori dall'UE, ma con identificazione IVA in Italia – a seguito di una separazione dei rami aziendali, hanno concluso all'estero una cessione di un complesso aziendale situato Extra-UE e definito come ramo d'azienda, di cui fanno parte anche beni situati in Italia, custoditi in un magazzino ivi localizzato.

Ciò premesso, vale rilevare che l'Italia, recependo l'art. 19 della Direttiva UE 2006/112/CE, ha optato all'art.2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 per la neutralità ai fini IVA delle cessioni di ramo d'azienda.

In merito alla distinzione tra cessione d'azienda e mera cessione di beni, la Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 13580/2007; Cass. n. 9162/2010; Cass. n. 9575/2016; Cass. n. 33495/2018), richiamando i principi della CGUE, ha chiarito che si ha cessione d'azienda quando oggetto del trasferimento è un complesso organico unitariamente considerato, per il quale emerga la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio di impresa. Come anche confermato più volte dall'Amministrazione finanziaria, il riferimento al concetto di azienda va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti interventi di prassi (istanza di interpello n. 637/2021), ha ribadito che, perché possa applicarsi l'esclusione in commento:

- il complesso aziendale da trasferire deve essere situato nel territorio di uno Stato membro e che abbia optato per l'introduzione del regime di esclusione IVA;
- devono essere verificati in via preliminare i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale della cessione.

Nel caso prospettato dall'istante, la cessione avviene tra due soggetti Extra-UE e ha per oggetto un complesso aziendale situato in detto paese Extra-UE: dunque in Italia non è individuabile un complesso aziendale ai sensi dell'art. 19 della Direttiva IVA e 2 del d.P.R. n. 633/1972, ma solo uno stock di magazzino. Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, non può trovare applicazione il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 2, comma 3, lett. b) citato per il trasferimento dello stock sito in Italia.

La circostanza che la Società sia localizzata fuori dal territorio unionale preclude di fatto la possibilità di considerare ricompreso nel concetto di universitas un bene situato in un Paese diverso da quello di localizzazione del restante compendio aziendale.

Non è altresì applicabile al caso di specie la previsione del comma 3, lett. f) dello stesso art. 2, che prevede che sono fuori campo IVA "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti", non essendo di fatto qualificabile l'operazione straordinaria come scissione.

## Fallimento – Emissione nota di variazione per rinuncia unilaterale al credito | Risposta Agenzia Entrate n. 203/2024

Con la risposta a istanza di interpello n. 203/2024 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata negativamente sulla possibilità di emettere una nota di variazione a seguito di rinuncia unilaterale ad un credito che non può più essere recuperato, non essendo assimilabile come fattispecie a quelle previste dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (nullità, annullamento, revoca, rescissione, risoluzione).

Nel caso di specie, l'Istante chiedeva delucidazioni circa la possibilità di emettere una nota di credito a seguito del mancato pagamento di un corrispettivo derivante da un fallimento aperto a carico del committente e avviato prima del 26 maggio 2021 (soggetto alla precedente normativa – rispetto alle modifiche apportate dal D.L. n. 71/2021 – che permettono l'emissione della nota di variazione all'apertura della procedura concorsuale).

La disciplina applicabile ratione temporis stabiliva che la nota di variazione in diminuzione potesse emettersi solo a seguito dell'infruttuosità della procedura concorsuale (con riguardo al fallimento, quando è scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato, ovvero, in assenza del piano di riparto, quando è scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso).

L'Istante riteneva che la rinuncia unilaterale al credito vantato nei confronti del fallimento costituisse valido presupposto per l'emissione della nota di variazione IVA, non essendo dissimile dai casi di risoluzione, rescissione, annullamento, ovvero



scioglimento per mutuo dissenso, in quanto in tutti questi casi il credito, per la parte rinunciata, non potrà essere in alcun modo soddisfatto dal cessionario insolvente.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le fattispecie contemplate dall'art. 26 attengono a casistiche specifiche (i.e. vizi ontologici dell'atto, esecuzione del contratto, specifiche previsioni contrattuali, accordo sopravvenuto delle parti) che, diversamente dalla rinuncia al credito ex art. 1236 c.c., non sono riconducibili ad una mera determinazione unilaterale di uno dei contraenti che, per produrre effetti estintivi, richiede la comunicazione all'altra parte e il comportamento concludente di quest'ultima.

Ne deriva che tale rinuncia non è assimilabile alle ipotesi previste dall'art. 26, comma 2, in quanto l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta non viene meno, né se ne riduce l'ammontare imponibile, non essendosi neanche modificati i rapporti già conclusi tra le parti.

Conseguentemente, la nota di variazione potrà essere emessa solo all'esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

## Split payment – nota di variazione per mancato pagamento | Risposta Agenzia Entrate n. 210/2024

Con la risposta a istanza di interpello n. 210/2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito oltre il termine annuale previsto dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, qualora non sia riuscito a incassare l'importo fatturato al cessionario/committente soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti.

L'Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di emettere tale nota di credito a condizione che il cessionario/committente non abbia anticipato l'esigibilità dell'IVA al momento di ricezione/registrazione della fattura soggetta al regime di split payment.

In prima battuta, va sottolineato che la disciplina dello split payment prevede che il cessionario/committente soggetto allo *split payment*:

- è tenuto a versare l'IVA alla data in cui l'imposta diviene esigibile, e cioè all'atto del pagamento del corrispettivo;
- può optare per l'esigibilità dell'IVA anticipata al momento di ricezione della fattura o di registrazione della medesima.

Pertanto, in caso di split payment, essendo l'esigibilità dell'IVA collegata al pagamento del corrispettivo - salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni (in tutto o in parte) l'imposta non diviene esigibile (in tutto o in parte) nonostante l'operazione sia stata fatturata.

Dunque, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento di ricezione/registrazione della fattura, è possibile procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria.

La variazione operata dal cedente/prestatore assume una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l'anno dall'emissione della fattura.

Anche il cessionario/committente, non avendo optato per l'anticipazione dell'esigibilità dell'imposta, dovrà operare un mero storno contabile dell'operazione.

# Imposte Indirette | Doganale

## Riforma Doganale | D. Lgs. n. 141/2024

Il 4 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 141/2024 ("Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione" o "DNC") che, con l'abrogazione del D.P.R. n. 43/1973 ("TULD") e del D.Lgs. n. 374/1990, rappresenta la nuova normativa di riferimento nazionale in materia doganale.

Il DNC, sul solco del Reg. UE n. 952/2013, ha introdotto alcune importanti novità: i) l'IVA all'importazione è ora ricompresa tra i diritti di confine; ii) la rappresentanza doganale diretta richiede appositi requisiti per il suo esercizio; iii) il sistema sanzionatorio penale basato sul contrabbando è stato risistemato; iv) il sistema sanzionatorio amministrativo è stato rinnovato; v) tra i reati presupposti del D.Lgs. n. 231/2001 sono ora ricompresi anche i reati relativi alle accise previsti dal D.Lgs. n. 504/1995.

## Nuova Tariffa Doganale | Reg. (UE) 2024/2522

Il 1° gennaio 2025 **entrerà in vigore la nuova versione della Tariffa doganale** (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa Doganale Comune).

La Tariffa doganale UE si basa sul Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci, comune a livello di sei cifre a tutti i Paesi aderenti all'Organizzazione Mondiale delle Dogane. La Tariffa **viene periodicamente aggiornata** per tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale e degli sviluppi tecnologici e commerciali.

Le **modifiche** prevedono l'**introduzione di nuovi codici NC** specifici nel settore **agro-alimentare** (capitolo 3 e 7); **biocarburanti e concimi** (capitolo 27 e capitolo 31); **legno** (capitolo 44); **macchine, apparecchi e materiale elettrico** (capitolo 85).

## Dazi sui veicoli elettrici dalla Cina

Il 30 ottobre 2024, la Commissione UE ha concluso l'inchiesta anti-sovvenzioni imponendo **dazi compensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) dalla Cina**. Queste misure rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni. L'indagine portata avanti dalla Commissione ha evidenziato che la catena del valore dei veicoli elettrici a batteria in Cina beneficia di sovvenzioni sleali, dalle quali deriva una minaccia di pregiudizio economico ai produttori UE di veicoli elettrici a batteria.

Dall'entrata in vigore delle misure, i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione saranno soggetti ai dazi compensativi rilevanti - BYD (17.0 %), Geely (18.8 %) e SAIC (35.3 %). Le altre società che hanno collaborato con l'investigation della Commissione saranno soggette a un dazio del 20.7%; mentre le società che non hanno collaborato vedranno applicarsi un dazio del 35.3%.

Segnaliamo che, a seguito di una richiesta motivata di esame individuale, Tesla sarà soggetta invece ad un dazio del 7.8%.

## Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

Giovedì 14 novembre 2024, il **Parlamento europeo ha approvato il rinvio di un anno dell'entrata in vigore del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)**.

Il rinvio è stato votato e deciso in risposta alle preoccupazioni degli Stati membri e delle imprese che non sarebbero in grado di rispettare pienamente gli obblighi se applicati a partire da dicembre 2024. Gli operatori di grandi dimensioni e i commercianti dovranno ora rispettare gli obblighi a partire dal 30 dicembre 2025, mentre le microimprese e le piccole imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2026.

Il Parlamento europeo ha inoltre proposto diverse modifiche legislative, tra cui la creazione di una nuova categoria di paesi **"no risk"**, in aggiunta alle tre categorie esistenti di rischio "basso", "standard" e "alto". Per paesi "a rischio zero" si intenderebbero quelli con una copertura forestale stabile o in aumento, nei quali si applicherebbero requisiti di due diligenze minimi o nulli.

**Segnaliamo che il 20 novembre, il Consiglio dell'UE ha confermato l'accordo a posticipare di 12 mesi la data di applicazione dell'EUDR.** Va ricordato che la proposta della Commissione deve essere adottata, firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale entro il 30 dicembre 2024.

L'EUDR mira a combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità impedendo la deforestazione legata al consumo in UE di prodotti derivati dal bestiame, dal cacao, dal caffè, dall'olio di palma, dalla soia, dal legno, dalla gomma, dal carbone e dalla carta stampata.

## Elenco dei beni a duplice uso

Il 7 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il **Regolamento delegato (UE) 2024/2547** della Commissione, che modifica il Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei **prodotti a duplice uso**.

Il nuovo testo ha apportato alcune **modifiche ed integrazioni all'Allegato I** del citato Regolamento Dual Use, che riporta l'elenco e le descrizioni delle voci di controllo.

In particolare, sono state inserite alcune nuove tipologie di impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, sono stati inseriti nuovi prodotti chimici (quali Pentafluoruro di iodio, Dipropilammina, Neosaxitossina) e, in alcune specifiche categorie, sono stati contemplati nuovi macchinari e relative attrezzature oppure integrate nuove dettagliate specifiche tecniche per i beni elencati.

## Sistema di sdoganamento centralizzato | Circ. Dogane n. 23/2024

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la **Circolare n. 23/2024** del 30 ottobre 2024 relativa allo sdoganamento centralizzato previsto dall'articolo 179 del Codice doganale UE.

Il sistema di **sdoganamento centralizzato per le importazioni (CCI)** ha iniziato la sua prima fase di attuazione lo scorso luglio. **Per l'esportazione il sistema entrerà in vigore il prossimo dicembre 2024**, mentre entro giugno 2025 il sistema sarà implementato per tutte le merci che entrano nel territorio dell'UE.

Le autorità doganali italiane non hanno fornito ulteriori dettagli sulla data in cui lo sdoganamento centralizzato sarà operativo in Italia.

Il sistema CCI consente agli operatori di presentare una dichiarazione doganale all'ufficio doganale dello Stato membro in cui sono stabiliti, mentre le merci possono essere presentate fisicamente ad un ufficio doganale differente di qualsiasi altro Stato membro, consentendo una gestione delle dichiarazioni doganali e svincolo fisico delle merci digitale, efficiente e coordinata tra gli uffici doganali dei diversi Stati membri coinvolti.

# Reddito di lavoro dipendente e tassazione delle persone fisiche

## Polizze vita e detrazione dei premi versati dal datore di lavoro | Risposta Agenzia Entrate n. 218/2024

Nella risposta all'interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai **premi assicurativi versati dal datore di lavoro per le polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei propri dipendenti**. Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, sia possibile per i lavoratori beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR.

Il quesito nasce dal datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.

L'Agenzia delle Entrate ripercorrendo l'iter normativo e di prassi chiarisce che, in tema di polizze vita, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.

L'importo dei contributi in questione rappresenta un componente positivo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, ferma restando l'applicazione del comma 3 della medesima disposizione, in base al quale il valore dell'emolumento in natura (nel caso di specie, l'importo dei contributi) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli eventuali beni e servizi in natura concessi ai dipendenti, non supera l'importo complessivo di 258,23 euro nel periodo d'imposta.

Il superamento di quest'ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il limite stabilito (in deroga a tale limite, per gli anni 2023 e 2024 sono stati stabiliti nuovi massimali). Anche nei suddetti casi, resta fermo che il superamento dei limiti indicati, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

La circolare n. 326/1997 ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali. Nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione in capo al dipendente.

In conclusione, affinché un onere possa essere detratto ai sensi dell'art. 15 del TUIR è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In caso contrario se i premi non concorrono alla formazione del reddito complessivo questi ultimi non potranno essere detratti.

## Residenza fiscale – persone fisiche | Circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2024

Con la circolare n. 20/E del 4 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina della residenza fiscale per le persone fisiche e le società ed enti introdotta dal Dlgs n. 209/2023 (decreto fiscalità internazionale).

Dedicando in particolare la nostra attenzione alle persone fisiche, si evidenzia che la Legge Delega n. 111/2023 ha demandato al Governo la riforma della disciplina della residenza fiscale al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni.

Le modifiche introdotte, volte anche a garantire una maggiore certezza giuridica, sono di grande rilevanza, poiché incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia, presupposto impositivo fondamentale per il nostro ordinamento, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (*worldwide taxation principle*).

Resta inteso che l’accertamento della residenza fiscale non può essere operato in sede di interpello ed eventuali istanze aventi ad oggetto la verifica della residenza sono inammissibili (circolare n. 9/E del 2016).

### La nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche

Dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore del Decreto, è stata introdotta una «nuova» definizione di residenza fiscale per le persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi.

Il nuovo art. 2, comma 2, del TUIR prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerino residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile), **alternativamente** hanno:

- la **presenza fisica** nel territorio dello Stato, considerando anche le frazioni di giorno;
- la **residenza in Italia** ai sensi dell’art. 43 del c.c. (i.e. luogo di soggiorno abituale);
- il **domicilio in Italia**, da intendersi come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari;
- l’**iscrizione all’anagrafe della popolazione residente**.

Come già precisato nella circolare 25/E del 2023 l’accertamento dei presupposti per stabilire la residenza fiscale in Italia delle persone fisiche (ad eccezione dell’iscrizione anagrafica) presuppone un riscontro fattuale da eseguirsi caso per caso al fine di una concreta ponderazione degli elementi che consentono di verificare la presenza fisica, la residenza o il domicilio in Italia dal 1° gennaio 2024.

La relazione illustrativa conferma, in continuità con la previgente versione dell’art. 2 TUIR, che ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno.

Pertanto, ai fini della residenza fiscale, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti della norma ricorrano in modo continuativo e ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 (184 se anno bisestile) nel corso di un anno solare.

### Istruzioni operative della Circolare

#### • Il nuovo criterio della presenza fisica

Il Decreto ha introdotto un **nuovo e autonomo criterio** di radicamento della residenza fiscale, assente nella precedente formulazione, basato sulla sola presenza fisica nel territorio dello Stato.

Si tratta di un criterio oggettivo e meramente fattuale che richiede esclusivamente la presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato a prescindere dalle motivazioni ed indipendentemente dal verificarsi degli altri criteri.

Le circostanze per cui può verificarsi questo criterio sono varie (vacanza, lavoro, motivi di studio, visita a parenti o amici).

L’elemento di novità, rispetto alla precedente formulazione, è che non sarà più necessario soddisfare i requisiti della residenza civilistica o del domicilio o dell’iscrizione anagrafica in quanto è **condizione sufficiente** la semplice presenza fisica nel territorio.

La valutazione della presenza fisica è riscontrabile in base ad elementi che attestino la materiale permanenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta, per un preciso **numero di giorni o frazioni di giorno**, anche non continuativi.

In merito alle modalità di calcolo dei giorni e delle frazioni di giorno, l’Agenzia nel fornire le istruzioni operative, prende ad esempio il caso di un contribuente non iscritto all’Anagrafe della popolazione residente e privo di residenza o domicilio nel territorio dello Stato che arriva in Italia alle ore 23.00 del 1° luglio 2024 e resta ininterrottamente fino alle ore 1.00 del 31 dicembre 2024. Tenuto conto che il 2024 è un anno bisestile e che devono essere considerati interamente anche i giorni del 1° luglio e del 31 dicembre, è da considerarsi integrato il requisito della presenza fisica in Italia per 184 giorni e, quindi, il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia per l’intero 2024.

- **Presenza fisica e lavoro agile**

Per effetto delle nuove norme, la permanenza in Italia del lavoratore in smart working per 183 giorni (o 184, in caso di anno bisestile) determina, di per sé, la residenza fiscale nel nostro Paese. Per quanto concerne la seconda categoria (i.e. lavoratori in smart working dall'estero), resta inteso che integrano la residenza fiscale in Italia anche le persone fisiche che, **pur lavorando in smart working da uno Stato estero, dove sono fisicamente presenti per 183 giorni l'anno** (184 giorni se anno bisestile), soddisfino per la maggior parte del periodo d'imposta almeno uno degli altri tre criteri di collegamento individuati dall'art. 2, comma 2, del TUIR.

- **Il criterio della residenza civilistica**

La novella **non ha modificato** il criterio della residenza civilistica ex art. 43 c.c. in relazione ai quali valgono i chiarimenti di prassi già forniti unitamente alla giurisprudenza di legittimità.

La valutazione della residenza deve essere fatta tenendo conto della compresenza di due elementi:

- quello **oggettivo** della permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile anche se non prevalente sotto il profilo quantitativo e
- quello **soggettivo** rappresentato dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive.

- **Il nuovo criterio del domicilio**

Con riferimento al domicilio, il Decreto ha sostituito il rinvio alla definizione civilistica con una **nuova nozione** valevole ai fini fiscali, secondo cui *“per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”*.

La circolare chiarisce che la nuova definizione **privilegia le relazioni personali e familiari** rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere, a partire dal periodo d'imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente art. 2 del Tuir al domicilio civilistico. Ai fini di una valutazione del domicilio quindi occorre operare una verifica che tenga conto non solo delle relazioni personali e familiari intese in senso «tipico» (coniugio o unione civile), ma anche tutte quelle relazioni personali stabili (coppie conviventi) che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato, oltretutto la dimensione stabile di rapporti sociali come l'iscrizione annuale ad un circolo culturale e sportivo, in quanto intesi come «atti concreti» con cui la persona fisica esprime la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio dello Stato.

- **Il criterio dell'iscrizione anagrafica**

In relazione al criterio dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, la circolare rileva che tale requisito è stato rimodulato, acquisendo ora il valore di **presunzione relativa** che può essere disapplicata laddove il contribuente sia in grado di dimostrare che, per la maggior parte del periodo d'imposta, non abbia configurato nessuno dei criteri alternativi - diversi da quello anagrafico - previsti dal novellato art. 2, comma 2, del TUIR.

- **La presunzione relativa degli Stati a regime fiscale privilegiato**

Resta inalterata la presunzione relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevista dal comma 2-*bis* dell'art. 2 del TUIR. La lista dei Paesi interessata dalla presunzione è stata da ultimo aggiornata espungendo la Svizzera dall'elenco con efficacia dal 1° gennaio 2024.

- **Regimi agevolativi per le persone fisiche e il nuovo criterio della residenza**

Viene dedicata una specifica attenzione ai regimi agevolativi per le persone che trasferiscono la residenza in Italia (artt. 24 bis e 24 ter del TUIR e regime impatriati), ove viene chiarito che, poiché la nuova disciplina introdotta dal Decreto trova applicazione a partire dal periodo d'imposta 2024, il requisito della mancata residenza fiscale in Italia negli anni precedenti, propedeutico all'accesso a tali regimi agevolativi, andrà valutato alla luce del nuovo art. 2, comma 2, del Tuir, solamente per i periodi d'imposta a partire dal 2024 e successivi, restando ferma la disciplina previgente fino al periodo d'imposta 2023.

## Rapporti con le convenzioni internazionali

Ampio spazio viene, infine, dedicato ai rapporti tra la normativa interna e la disciplina contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, con particolare riguardo al ruolo delle *tie breaker rules* previste dall'art. 4, par. 2, del Modello di Convenzione Ocse.

Viene rilevato come le novità introdotte dal Decreto potranno dar vita a fattispecie inedite di conflitto sulla residenza che richiederanno di essere risolte, appunto, con l'applicazione di tali regole convenzionali.

Un caso che viene in rilievo è quello dei lavoratori frontalieri provenienti da Stati confinanti con l'Italia, che, essendo presenti nel nostro Paese spesso nella maggior parte dei giorni dell'anno, anche solo per una frazione degli stessi, sono suscettibili di integrare il nuovo criterio di radicamento della residenza in Italia basato sulla presenza fisica. La circolare chiarisce che in una tale ipotesi, sussistendone i presupposti, il conflitto di residenza tra lo Stato di provenienza del lavoratore e l'Italia potrà essere risolto facendo applicazione delle *tie breaker rules* contenute nella relativa Convenzione contro le doppie imposizioni.

# Contenzioso Tributario

## Autotutela tributaria | Circolare n. 21/E/2024.

Vengono di seguito richiamate alcune delle precisazioni recate dalla Circolare, in riferimento alle tematiche più rilevanti.

### • Autotutela obbligatoria e facoltativa

Con la nuova disciplina l'istituto dell'autotutela è stato distinto in due fattispecie, la cd. autotutela **"obbligatoria"** (prevista in determinati casi tassativamente elencati), e l'autotutela **"facoltativa"**.

In entrambe, il potere è riferito ai casi di **"illegittimità o infondatezza dell'atto"** (ovvero qualunque atto espressione di potere autoritativo con effetti patrimoniali pregiudizievoli sul contribuente), ed è esercitabile **"anche d'ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi"**, mentre è precluso quando l'atto è stato oggetto (i) di un giudicato favorevole all'Amministrazione (esclusi i giudicati meramente processuali, oppure i giudicati sostanziali basati su motivi diversi da quelli posti a base dell'autotutela); (ii) di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione).

La distinzione tra le due fattispecie riguarda invece principalmente i seguenti profili:

- l'illegittimità o infondatezza che, nel caso di autotutela obbligatoria (i) deve essere **"manifesta"**, ovvero diversa da questioni interpretative obiettivamente incerte, ad esempio per contrasti giurisprudenziali; (ii) riferita ex lege a casi tassativi e di stretta interpretazione ovvero l'errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, l'errore materiale facilmente riconoscibile, l'errore sul presupposto d'imposta (al quale, secondo l'Agenzia, sono comunque riconducibili, benché non citati, i casi di evidente errore logico, di doppia imposizione, dei requisiti per deduzioni, detrazioni e agevolazioni), la mancata considerazione di pagamenti, la mancanza di documentazione successivamente sanata nei termini previsti;
- la natura del potere che, nei casi di autotutela facoltativa (ovvero tutti i casi non riconducibili ai casi tassativi di autotutela obbligatoria), è **"discrezionale e non uno strumento di protezione del contribuente"**;
- in coerenza con tale minore tutela del contribuente, nei casi di autotutela facoltativa (i) l'Ufficio non è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, né è tenuto a trattare istanze su questioni già oggetto di precedente contraddittorio; (ii) il rifiuto tacito non è impugnabile in sede giurisdizionale.

### • Sul procedimento

Nel caso in cui il contribuente, per errore, presenti l'istanza ad Ufficio non competente, quest'ultimo deve tempestivamente trasmetterla all'Ufficio competente, informando l'istante.

L'istanza in autotutela deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (in fatto e in diritto) su cui si fonda, con tutta la documentazione idonea a dimostrare i vizi dell'atto, oltre ai dati riferiti al soggetto istante o al suo eventuale procuratore.

A sua volta l'Ufficio procede tempestivamente all'istruttoria garantendo la piena e trasparente collaborazione e, nei casi maggiore complessità o valore, può chiedere il preventivo parere alla Direzione Regionale.

Come già previsto nella previgente disciplina, nel potere di autotutela è compreso anche il potere di sospendere gli effetti dell'atto, esercitabile sempre a discrezione dell'Ufficio nelle more dell'istruttoria.

Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento dell'istanza in autotutela, qualora non sia intervenuta decadenza per l'Ufficio né giudicato sul merito della controversia, l'Ufficio può rimettere l'atto emendato dai vizi (cd. autotutela sostitutiva): secondo l'Agenzia, l'emissione di nuovo atto non viola il principio di unicità dell'azione accertatrice (cd. divieto di bis in idem), in quanto tale principio fa salva **"l'emendabilità di vizi formali e procedurali"** (art. 9-bis della L. n. 212/2000).



Resta fermo il diritto del contribuente alla restituzione di quanto versato e non più dovuto a seguito dell'autotutela, salvo quanto versato in sede di definizioni agevolate della controversia, somme irripetibili per consolidato principio giurisprudenziale.

Vengono quindi forniti chiarimenti in tema di definizione agevolata delle sanzioni a seguito di un provvedimento di autotutela parziale, a condizione che l'atto amministrativo oggetto di autotutela non sia divenuto definitivo (e, quindi, sia stato impugnato o risulti ancora pendente il termine di impugnazione), e a condizione che il contribuente rinunci al ricorso.

## Prezzi di trasferimento

### Metodi di transfer pricing e ruolo delle Linee Guida OCSE | Cass. Sentenza n. 26432/2024

Con la sentenza n. 26432, pronunciata il 10 luglio 2024 e pubblicata lo scorso ottobre, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della selezione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini della verifica della conformità al principio "di libera concorrenza", alla luce della qualificazione e del ruolo ricoperto dalle Linee Guida OCSE<sup>1</sup> nell'ordinamento nazionale.

Il caso riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava a una società italiana, entità produttiva di un Gruppo multinazionale, l'errata applicazione del metodo del confronto di prezzo (*Comparable Uncontrolled Price – "CUP"*) ai fini della verifica della congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle cessioni di beni alle consociate distributive estere, ritenendo invece applicabile il metodo del margine netto della transazione (*Transactional Net Margin Method – "TNMM"*), perché considerato maggiormente attendibile nella fattispecie in esame.

I gradi di giudizio di merito, innanzi ai quali la contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento, si erano conclusi con esito sfavorevole alla ricorrente, motivo per cui la società adiva la Corte di Cassazione, eccependo, tra gli altri motivi, l'errata applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida OCSE, ritenendo illegittima la rettifica dei prezzi di trasferimento, per aver l'Ufficio dato prevalenza al TNMM rispetto al metodo CUP, pur essendo quest'ultimo, secondo la società, maggiormente idoneo, insieme al metodo del prezzo di rivendita (*Resale Price Method – "RPM"*), a individuare la "normalità" dei prezzi di trasferimento richiesta dalla normativa tributaria.

Gli Ermellini, con la pronuncia in esame, hanno colto l'occasione per ricostruire l'orientamento della Suprema Corte in tema di metodi e modelli di cui alle Linee Guida OCSE, la loro natura e la collocazione delle Linee Guida stesse nella gerarchia delle fonti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito come l'OCSE, in qualità di organismo sovranazionale di natura convenzionale, si prefigga l'obiettivo di elaborare raccomandazioni, buone prassi, principi contabili, modelli matematici e strumenti conoscitivi in genere per armonizzare il modus operandi dei Paesi aderenti, rendendone comparabili gli approcci operativi. Sulla base di tale presupposto, i Giudici supremi hanno affermato che le raccomandazioni OCSE, essendo "norme tecniche, sistemi derivati da modelli matematici, contabili e attuariali" tradizionalmente sussidiari alle disposizioni normative di rango legislativo o regolamentare, per loro stessa natura, fuoriescono dalla gerarchia delle fonti, motivo per cui risulta fuorviante ricercare nelle Linee Guida OCSE un metodo in astratto prevalente sull'altro, essendo la fissazione di priorità dei metodi estranea alla finalità istituzionale dell'Organizzazione e al suo compito convenzionale, che è solo quello di proporre "modelli". Di contro, spetta invece ai singoli Stati contraenti, quale espressione di quel "nocciolo duro" della sovranità statale che è il potere impositivo, l'eventuale fissazione di un "ordine di precedenza" tra i metodi previsti dall'OCSE.

Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte Suprema ha quindi escluso l'esistenza di una gerarchia tra i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento codificati dall'OCSE, stabilendo invece che spetta all'interprete scegliere quale sia, fra quelli delineati dalle "norme tecniche" OCSE, il metodo nel concreto maggiormente aderente al caso in esame, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma domestica. Inoltre, i Giudici supremi hanno affermato che, mentre la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in termini di effettiva aderenza del criterio o del modello al caso concreto, è invece sindacabile in sede di legittimità, attraverso la censura della violazione di legge, l'applicazione non motivata in relazione alla fattispecie di un modello o di un sistema di calcolo, individuando con precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito e indicando al contempo il metodo alternativo ritenuto più idoneo al caso concreto.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo nel caso di specie il TNMM maggiormente attendibile del CUP per verificare la "normalità" dei prezzi applicati nelle cessioni infragruppo di beni in esame, dal momento che la ricorrente assumeva, in tali transazioni, un profilo di rischio limitato, essendo essa l'unico

centro di produzione del gruppo, che operava sostanzialmente a fronte di ordini già confermati. Pertanto, il margine di profitto, su cui si basa il TNMM, rappresenta un criterio più indicativo e maggiormente idoneo del CUP, laddove il prezzo applicato in altre transazioni non sia frutto di scambi di libero mercato comparabili alle transazioni infragruppo.

La sentenza in commento è di interesse per due ragioni: in primo luogo, sottolinea il ruolo delle Linee Guida OCSE, oggi ampiamente riconosciuto anche dall'Amministrazione finanziaria, quale strumento tecnico di supporto ai fini della corretta applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento e, in secondo luogo, fornisce indicazioni circa la selezione del metodo migliore per la determinazione dei prezzi di trasferimento, sancendo la cosiddetta *"best method rule"*.

Al contempo, la pronuncia della Suprema Corte può dar adito ad alcuni dubbi in merito alla contemporaneità alla fattispecie in esame dei principi sanciti dai Giudici: infatti, il caso sottoposto agli Ermellini risale al periodo d'imposta 2008 ed è quindi antecedente alla pubblicazione dell'edizione del luglio 2010 delle Linee Guida OCSE<sup>2</sup>, nella quale l'OCSE si è espressa raccomandando la selezione del metodo più adatto alle circostanze del caso (*"best method"*), avuto riguardo alle caratteristiche di ciascun metodo, alla natura delle transazioni, alla disponibilità di informazioni affidabili, ai profili funzionali e di rischio delle parti delle transazioni infragruppo, nonché alla comparabilità di queste ultime con quelle indipendenti disponibili, discostandosi dall'edizione del luglio 1995 delle Linee Guida, vigente al tempo delle transazioni in contestazione, nella quale i metodi cosiddetti *"transazionali tradizionali"* (quali, appunto, il CUP, il resale price e il cost plus) venivano indicati come i metodi da applicare in via prioritaria, prendendo in considerazione l'uso dei metodi cosiddetti *"di profitto"* (quali il TNMM e il profit split) solo qualora i primi non risultassero validamente applicabili. Analogamente, nella normativa e prassi italiana si è dovuto attendere il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 affinché la *"best method rule"* fosse riflessa nell'ordinamento domestico e fosse sancito l'esplicito riferimento alle Linee Guida OCSE quale strumento interpretativo della normativa in materia di prezzi di trasferimento, superando definitivamente la prassi risalente alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 1980, che stabiliva una gerarchia di metodi rifacendosi al Report OCSE Transfer Pricing and Multinational Enterprises del 1979.

<sup>1</sup> OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.

<sup>2</sup> L'edizione più recente delle Linee Guida è quella pubblicata nel gennaio 2022.

## Incentivi

### **Il contratto di "rent to buy" ai fini del requisito Credito 4.0 | Risposta Agenzia Entrate n. 198/2024**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 nell'eventualità che l'acquisizione di un bene si realizzi mediante un contratto di *"rent to buy"*, in quanto tale tipologia di contratto non integra un'utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili. A supporto di tale conclusione, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per questi casi, i beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo dalla stessa Società e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

Infatti, in via generale, nel contratto di *"rent to buy"*, l'acquirente ottiene immediatamente la disponibilità del bene contro il pagamento di canoni, con il diritto di acquistare successivamente il bene trascorso un lasso di tempo predeterminato.

### **Acquisto di bene già concesso in comodato ai fini del requisito Credito 4.0 | Risposta Agenzia Entrate n. 221/2024**

L'Agenzia delle Entrate ha negato a una società il diritto al Credito d'imposta 4.0 per un macchinario acquistato nel 2023, ma già utilizzato senza soluzione di continuità dal 2021 in base a un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con altra Società.

In tal caso, infatti, al momento dell'acquisto il bene risulta già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente e quindi non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

Nel caso in istanza, l'assenza del requisito della novità al momento dell'acquisto si evince in particolare dai seguenti elementi:

- l'utilizzo del macchinario è iniziato in base al Contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni;
- il contratto di comodato è stipulato espressamente al fine di consentire all'Istante di avviare le sue attività produttive;

- il periodo di comodato non può assimilarsi ad un “periodo di prova”, in quanto il contratto di comodato non prevede alcuna “opzione” di acquisto del macchinario, ma esclusivamente una data entro la quale lo stesso sarà acquistato da parte dell’Istante.

### Modello di comunicazione integrativa del credito d’imposta ZES unica | Provv. Prot. n. 406943/2024

Il 6 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 406943/2024 con l’obiettivo di aggiornare il modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta relativo agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), come previsto dall’art. 8 del D.L. n. 155/2024. Con il tale provvedimento, sono state introdotte modifiche operative per consentire agli operatori economici di dichiarare ulteriori investimenti rispetto a quelli già comunicati nella comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.

Si ricorda che la comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa entro il 2 dicembre 2024.

## Fiscaltà Internazionale

### Global Minimum Tax – SBIE | Emanato il Decreto Ministeriale implementativo.

Lo scorso 23 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (D.M. 11 ottobre 2024) che disciplina la cosiddetta “riduzione da attività economica sostanziale” (Substance Based Income Exclusion o SBIE), nell’ambito del set di norme connesse all’entrata in vigore della Global Minimum Tax. Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 35 del D.Lgs. 209/2023 e tiene conto dei chiarimenti forniti nelle Administrative Guidance dell’OCSE dello scorso 13 luglio 2023.

Come noto, le regole sulla Global Minimum Tax, hanno lo scopo di assicurare che i gruppi multinazionali o i grandi gruppi nazionali scontino un livello minimo di imposizione effettiva, attraverso la riscossione di una cosiddetta Top-Up Tax (TUT) laddove le imprese siano localizzate in giurisdizioni a bassa imposizione (i.e., con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15%). Tuttavia, non tutto il reddito rilevante (Net GloBE Income) è soggetto a imposizione integrativa. La TUT è infatti determinata solo sull’Excess Profit, pari alla differenza fra il reddito rilevante della giurisdizione e la quota connessa allo svolgimento di un’attività economica sostanziale (SBIE), allo scopo di non penalizzare i gruppi che si stabiliscono in una giurisdizione a bassa tassazione per finalità economiche diverse dal mero risparmio fiscale.

L’esclusione in questione viene calcolata mediante applicazione di una percentuale ai costi ammissibili del personale (la cui definizione include anche “i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività ordinarie del gruppo multinazionale e nazionale sotto la direzione e il controllo dello stesso”) e al valore delle immobilizzazioni materiali (tra cui sono ricompresi anche i beni in leasing e i diritti legati all’uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali di un determinato paese), che esprime il presumibile rendimento di detti investimenti, a propria volta sintomatici della sostanza economica della localizzazione in una data giurisdizione.

La riduzione da attività economica sostanziale, a regime, è pari al 5% del valore contabile delle spese ammissibili. Il decreto prevede tuttavia percentuali di rendimento più alte in fase di prima applicazione dell’imposizione integrativa e via via decrescenti per il periodo 2024-2032, sia per le immobilizzazioni materiali (dal 7,8% nel 2024 al 5,4% nel 2032), sia per le spese del personale (dal 9,8% nel 2024 al 5,8% nel 2032). È inoltre precluso il *carry-forward*, così come il *carry-back*, dell’eventuale eccedenza di reddito escluso rispetto al reddito rilevante. Ove, infine, gli oneri amministrativi connessi al calcolo dell’esclusione in parola ne superino i benefici in termini di TUT, è possibile non avvalersene mediante esercizio dell’apposita opzione nella Comunicazione Rilevante.

La fonte dati è rappresentata dai dati utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo o, in caso di determinazione dell’imposta minima nazionale, sulla base dei principi contabili locali, se utilizzati per la predisposizione del bilancio delle entità o del rendiconto individuale delle Joint Ventures.

### Nuova convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina

Il Senato, nella seduta del 5 Novembre 2024, ha approvato in via definitiva il Ddl. di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese (stipulata a Roma il 23 marzo 2019), che si appresta ora a essere ratificata dal Presidente della Repubblica per la pubblicazione IN Gazzetta Ufficiale.

Questo nuovo trattato sostituirà l'attuale che risale al 31 ottobre 1986 adeguando diverse disposizioni al più recente modello OCSE 2017. Le disposizioni del nuovo accordo sono in linea con quanto previsto dalle linee guida BEPS dell'OCSE/G20 e con lo strumento multilaterale (MLI) firmato da Cina e Italia.

Nel nuovo preambolo, i due Paesi esprimono la loro comune intenzione di eliminare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o di riduzione delle imposte attraverso l'evasione o l'elusione fiscale, compresi gli schemi di "treaty shopping".

Affinché la nuova versione dell'accordo entri in vigore, sarà necessario attendere che la Cina completi la procedura di ratifica prevista dalla normativa interna e che vengano, successivamente, notificati i relativi atti. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'ultima notifica, il Trattato entrerà definitivamente in vigore. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025 e promette di apportare notevoli benefici agli investimenti bilaterali Italia-Cina, consentendo alle aziende italiane di pianificare con maggiore flessibilità le politiche di rimpatrio degli utili.

Nel prosieguo verranno analizzate le principali novità della nuova versione della Convenzione.

In merito all'attribuzione della residenza delle società, il criterio guida rimane perlopiù il medesimo, ma viene modificata la relativa procedura. In particolare, nella previgente (rectius vigente) versione, in caso di residenza in entrambi gli Stati contraenti, il driver per dirimere la questione veniva individuato nella sede centrale della società o nella sede della sua direzione effettiva; la nuova formulazione, invece, prevede l'impegno degli Stati contraenti ad addivenire ad un accordo circa il paese di residenza della persona (diversa dalla persona fisica), accordo che dovrà essere basato sulla direzione effettiva della società, sul luogo in cui è stata costituita o su altro elemento pertinente. In mancanza di un accordo, il soggetto interessato non avrà diritto ad ottenere alcun beneficio previsto dalla Convenzione, se non nei limiti di quanto pattuito dagli stati contraenti.

Gli interventi riformatori hanno riguardato, anche, la stabile organizzazione, posto che la nuova versione del trattato, tra le altre:

- estende a 12 mesi il termine oltre il quale un cantiere, un progetto di costruzione, assemblaggio o installazione o le attività di supervisione a essi collegate costituiscono una stabile organizzazione (nella precedente versione il periodo minimo era di 6 mesi) e a 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi il termine oltre il quale la prestazione di servizi relativa al medesimo progetto o a un progetto correlato costituiscono una stabile organizzazione;
- integra la c.d. "negative list" sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 162, 4-bis, del TUIR (carattere ausiliario dell'attività complessiva della sede fissa di affari);
- in linea con il nuovo comma 7 dell'art. 162 del TUIR, restringe l'area dell'agente indipendente in caso di attività svolta esclusivamente o quasi per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato.

In tema di dividendi si segnala che, prima del recente intervento legislativo, gli stessi erano assoggettati ad imposizione nello stato della fonte in misura pari al 10% del loro ammontare lordo; la nuova versione dell'articolo 10, comma 2, prevede:

- un'aliquota agevolata del 5% per le società (che siano beneficiarie effettive del dividendo) che detengano almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, purché la partecipazione sia mantenuta per un periodo di almeno 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo;
- in tutti gli altri casi resta applicabile l'aliquota massima del 10%.

Per quanto riguarda gli interessi, l'art. 11, par. 2, mantiene la previgente aliquota generale del 10%, introducendo, tuttavia, un'aliquota agevolata all'8% se gli interessi sono pagati a un'istituzione finanziaria (anche in tal caso deve trattarsi del beneficiario effettivo) in relazione a prestiti concessi, per il finanziamento di progetti di investimento, per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il successivo paragrafo 4 precisa che gli interessi provenienti dall'Italia e diretti a un beneficiario effettivo residente in Cina sono esenti dall'imposta italiana, se provenienti dalla Banca d'Italia, CDP, SACE o Simest.

Nell'ambito delle royalties, la nuova formulazione dell'art. 12, par. 2, prevede una differenziazione di aliquota tra compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (compresi software, pellicole cinematografiche, pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico) – soggetti a imposizione nella misura massima del 10% - e i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche – la cui imposta è sempre applicata nella misura massima del 10%, ma la base imponibile è pari al 50% dell'ammontare lordo dei canoni.

Il par. 4 dell'art. 13 relativo alla tassazione dei redditi derivanti dalla vendita di azioni in società immobiliari è stato modificato, inserendo la cosiddetta "land-rich clause" che può consentire il pagamento dell'imposta nello Stato della fonte. Pertanto, in caso di cessione di azioni di una società il cui valore deriva direttamente o indirettamente per più del 50% da beni immobili, la plusvalenza può essere tassata nel Paese in cui sono situati gli immobili. Quando non si applica la "land rich clause", il par. 5 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni circa una minima percentuale di partecipazione, le

plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni detenute in società residenti in uno Stato da parte di persone residenti nell'altro Stato possano essere tassate nel primo Stato.

Quanto al lavoro subordinato, la tassazione concorrente "scatta" nel momento in cui il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.

In tema di detrazioni d'imposta, il nuovo testo dell'art. 23, par. 2 esclude la detrazione dell'imposta estera nel caso in cui il reddito prodotto all'estero venga assoggettato ad imposizione in Italia mediante ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva "su richiesta o meno del beneficiario del reddito" (nel Trattato attualmente in vigore "su richiesta del beneficiario"). Tale modifica dovrebbe avere un impatto rilevante nell'imposizione dei dividendi, considerato il filone giurisprudenziale (sempre più consolidato) secondo il quale l'imposta estera si deve ritenere detraibile nel caso in cui la tassazione alla fonte avvenga obbligatoriamente e non su richiesta del percettore del reddito.

Infine, è stato altresì aggiunto il nuovo art. 24, introdotto in conformità con il progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting, al fine di limitare l'uso della presente Convenzione allo scopo di eliminare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta attraverso l'evasione o l'elusione fiscale, anche attraverso accordi di treaty-shopping.

Risulta del tutto evidente che alcune delle modifiche di cui sopra potrebbero avere un impatto significativo anche sulla futura strutturazione degli investimenti dall'Italia, favorendo, da un punto di vista fiscale, gli investimenti diretti piuttosto che quelli indiretti che di solito vengono effettuati attraverso una sub-holding situata a Hong Kong.

## Fiscalità in materia Finanziaria

### Finanziamenti erogati attraverso piattaforme di peer-to-peer lending | Risposta Agenzia Entrate n. 196/2024

Con la risposta n. 196/2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi di capitale ex art. 44 del TUIR derivanti da prestiti erogati attraverso piattaforme c.d. "peer-to-peer lending".

Si ricorda che si qualificano come redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, lett. d-bis), del TUIR, i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme "peer to peer lending" o "P2P") gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB") o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del TUB.

L'art. 1, comma 44, della legge di Bilancio 2018 prevede che i gestori della piattaforma applichino una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26% sui proventi in oggetto, qualora corrisposti a persone fisiche.

Nel caso di specie, l'Istante è un istituto di pagamento iscritto all'albo previsto dall'art. 114-septies del D.Lgs. n. 385/1993 che ha concordato con la società "Alfa" la co-gestione di una piattaforma P2P, al fine di fornire a soggetti finanziatori non professionali una serie di servizi propedeutici alla conclusione di contratti di finanziamento.

In particolare, Alfa ha sviluppato la piattaforma e opera come gestore primario della stessa, mentre l'Istante, in qualità di co-gestore, si occupa della sola gestione degli aspetti fiscali, tra cui l'effettuazione e versamento delle ritenute.

Inoltre, la piattaforma P2P si avvale della collaborazione di un istituto di moneta elettronica ("IMEL"), ai fini della prestazione a favore degli utenti della piattaforma di servizi di pagamento (quali, l'apertura di conti di pagamento e la ricezione e trasmissione di fondi tra conti di pagamento).

Inoltre, né Alfa, né IMEL rientrano fra i soggetti previsti dall'art. 44, comma 1, lett. d-bis), TUIR, in quanto, diversamente dall'Istante, non si qualificano come intermediari finanziari o istituti di pagamento regolarmente iscritti all'albo del TUB.

Ciò posto, l'Istante chiede se il proprio profilo soggettivo di co-gestore della Piattaforma consenta di qualificare l'operazione all'interno della fattispecie di cui alla citata lett. d-bis), con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate precisa che la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P lending trova applicazione a condizione che sussistano i seguenti due requisiti:

- I. il soggetto finanziatore deve essere esclusivamente una persona fisica (al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa) ;
- II. il gestore della piattaforma deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli artt. 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia.

L’Agenzia delle Entrate richiama altresì la risoluzione n. 56/E del 2020, la quale precisa che, qualora il gestore della piattaforma P2P lending non si qualifichi come intermediario finanziario o istituto di pagamento ai sensi della normativa sopracitata, i proventi derivanti dagli investimenti effettuati tramite la piattaforma P2P sono assimilati agli “interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti” di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR.

Dopo aver analizzato le funzioni svolte, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’Istante non rappresenti il gestore della piattaforma, come richiesto dall’art. 44, lett. d-bis), del TUIR in quanto la prestazione del servizio dell’Istante nell’ambito della complessa attività di gestione è eventuale e facoltativa, dipendendo dalla volontà degli utenti della Piattaforma.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’istante non potrà operare la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui proventi derivanti dagli investimenti operati sulla piattaforma P2P.

## Start up e PMI innovative – investimenti attraverso Fondi di investimento | Risposta Agenzia Entrate n. 219/2024

Con la Risposta n. 219 del 6 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla nozione di “investimenti agevolati” in start up e PMI innovative di cui all’art. 3 del D.M. del 2019.

In particolare, al fine di incentivare gli investimenti in start up e PMI innovative è stato introdotto, rispettivamente dall’art. 29 del D.L. n. 179 del 18 ottobre del 2012 e dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, il riconoscimento di determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, direttamente o indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up e PMI innovative.

Con riferimento a quest’ultimo punto, l’art. 2, comma 2, del D.M. del 7 maggio 2019 prevede che l’investimento agevolato possa essere effettuato anche indirettamente per il tramite di intermediari qualificati (tra cui gli OICR) che, al termine del periodo d’imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, risultino detenere azioni o quote di start up innovative o PMI innovative c.d. ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo del patrimonio investito (c.d. “soglia di prevalenza”).

Il caso esaminato nel documento di prassi riguarda una SGR indipendente (“Istante”) che ha istituito un fondo d’investimento mobiliare, alternativo, chiuso e non riservato (“Fondo”), che investe prevalentemente (i.e. almeno il 70% dell’attivo) in PMI innovative ammissibili ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015.

Al riguardo si evidenzia che tali investimenti, operativamente, possono essere effettuati sia tramite conferimenti in denaro, sia attraverso l’acquisto a titolo oneroso di partecipazioni sociali.

Data tale premessa, l’Istante chiede conferma all’Agenzia delle Entrate:

- I. che, ai fini della verifica di tale soglia di prevalenza, assumano rilevanza tutte le partecipazioni detenute dal Fondo nelle PMI innovative ammissibili, indipendentemente dalle modalità di acquisizione delle medesime, tramite conferimenti in denaro iscritti a capitale o riserva sovrapprezzo delle azioni o quote delle PMI innovative ammissibili (e operazioni assimilate) ovvero mediante compravendita. In caso affermativo, come debbano essere assolti gli oneri documentali previsti dall’art. 5, comma 1, del D.M. del 2019 al fine di comprovare l’acquisizione, da parte del Fondo, della documentazione dimostrativa delle operazioni a cui riconnettere le agevolazioni;
- II. alla possibilità di poter ricevere dalle PMI innovative, in sostituzione di copia del business plan di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del DM 2019, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui la medesima PMI attesti di aver predisposto un business plan contenente tutte le informazioni di dettaglio richieste dalla predetta disposizione.

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 3 del D.M. del 2019 e la circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, ribadisce che la nozione di “investimento agevolato” comprende esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della PMI innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale.

Dunque, ai fini della verifica dalla soglia di prevalenza del 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie, non possono assumere rilevanza le partecipazioni ottenute mediante contratti di acquisto, ma solo quelle ottenute tramite conferimenti in denaro o aumenti di capitale in PMI innovative.

Data la risposta negativa alla prima domanda dell’Istante, l’Amministrazione finanziaria ritiene assorbita l’ulteriore domanda contenuta nel primo quesito, relativa agli oneri documentali.

Per quanto attiene al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate nota che il quesito posto dall’Istante si fonda sulla circostanza che in astratto il rilascio della documentazione richiesta dall’art. 5, comma 1, del DM 2019 da parte di una PMI innovativa quotata in un MTF comporterebbe la diffusione di “informazioni privilegiate”, in violazione degli obblighi regolamentari.

L’Amministrazione finanziaria ritiene il secondo quesito inammissibile, in quanto mancante di una circostanziata e specifica descrizione della fattispecie oggetto di esame. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene che il quesito sia fondato su considerazioni di ordine generale – i.e. non concrete e personali – mancando una chiara individuazione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe vietata e delle disposizioni eventualmente violate.



## Fusione transfrontaliera di comparti di OICR – Neutralità fiscale ed Entry Tax | Risposta Agenzia Entrate n. 206/2024

Con la Risposta n. 206 del 18 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle implicazioni fiscali conseguenti la fusione tra comparti di un organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) estero e OICR di diritto italiano.

La società istante (“Istante”) è un’impresa assicurativa italiana che, per rispettare i requisiti regolamentari, destina specifici attivi a copertura degli impegni assunti verso gli assicurati. Una parte degli attivi delle gestioni separate è investita in comparti di una SICAV lussemburghese (“SICAV”), istituita e regolata ai sensi della Direttiva UCITS (2009/65/CE). La SICAV è gestita da una management company che ha delegato la gestione dei comparti, di cui l’Istante è investitore, a due società di gestione del risparmio (“SGR”). Per ottimizzare il modello gestionale, l’Istante intende procedere con la fusione transfrontaliera dei comparti della SICAV in OICR di diritto italiano conformi alla Direttiva UCITS, gestiti da una delle due predette SGR.

Preliminarmente, l’Istante nota che l’operazione è volta a garantire la continuità di gestione e degli investimenti, prevedendo il trasferimento degli attivi senza che intercorrano variazioni di portafoglio, valore, profilo di rischio/rendimento o natura giuridica.

Sulla base di tale contesto, l’Istante chiede conferma in merito: (i) alla neutralità fiscale in Italia della fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 10-ter della L. n. 77 del 23 marzo 1983 o di altre normative fiscali; (ii) la non applicabilità dell’art. 166-bis, TUIR in materia di “valori di ingresso” (c.d. “entry tax”).

A parere dell’Istante, l’operazione di fusione transfrontaliera in esame è fiscalmente neutrale per l’investitore italiano, in quanto né l’art. 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 né altre disposizioni fiscali domestiche prevedono che detta operazione costituisca un presupposto impositivo in Italia. Inoltre, l’Istante ritiene che all’operazione di fusione transfrontaliera in esame non risulti applicabile l’entry tax ai sensi dell’art. 166-bis, TUIR.

Sulla base delle considerazioni che seguono, l’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dall’Istante.

Preliminarmente, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che le disposizioni regolamentari – Direttiva UCITS IV 2009/65/CE, gli artt. 40-bis e 40-ter del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e il Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio – prevedono la possibilità di effettuare operazioni di fusione tra comparti di OICR, anche se situati in diversi Stati membri dell’UE.

Data tale premessa, con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 10-ter della L. n. 77 del 23 marzo 1983 il quale prevede che gli investitori italiani possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da quote o azioni di OICR di diritto estero (diversi da quelli immobiliari) al verificarsi dei seguenti eventi: (a) distribuzione di proventi durante la partecipazione all’organismo di investimento; (b) riscatto o liquidazione delle quote o azioni; (c) cessione delle quote o azioni; (d) trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario; (e) conversione di quote o azioni da un comparto a un altro dello stesso fondo (“switch”). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria osserva che la fusione tra comparti di un OICR estero e fondi di diritto italiano non costituisce, in via generale, un evento fiscalmente realizzativo per i partecipanti ai fondi, in quanto non rientra in alcuna delle fattispecie impositive sopra indicate. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate nota come il concambio delle quote debba avvenire in modo da attribuire agli investitori dei comparti incorporati una partecipazione nel fondo incorporante di valore pari a quella detenuta nel comparto assorbito.

Poiché la fusione comporta esclusivamente lo scioglimento dei comparti incorporati, con il trasferimento delle relative attività e passività, senza liquidazione o rimborso delle quote, l’Agenzia delle Entrate ritiene che essa rappresenti un’operazione fiscalmente “neutrale”. Inoltre, l’operazione non comporta il trasferimento delle azioni o quote dei comparti assorbiti a intestatari diversi da quelli originari, escludendo quindi la possibilità di configurare la fusione come una “cessione” o un “trasferimento” a terzi. Inoltre, la fusione non può essere assimilata a un’operazione di “switch”, come definito nel Regolamento della Banca d’Italia del 2015, che considera tale operazione un “rimborso” delle quote esistenti seguito da una “successiva sottoscrizione” di nuove quote.

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate nota come l’art. 166-bis del TUIR che disciplina i “valori fiscali in ingresso” di attività e passività patrimoniali nel sistema fiscale italiano (“entry tax”) si applichi non solo nel caso di trasferimento diretto della residenza fiscale in Italia, ma anche per trasferimenti indiretti realizzati tramite operazioni straordinarie, come le fusioni (art. 166-bis, comma 1, lett. e). In questi casi, il valore fiscale delle attività e passività in ingresso è assunto pari al loro valore di mercato. Tuttavia, considerando che l’art. 166-bis si applica ai soggetti che esercitano imprese commerciali, e che le SICAV (e in generale gli OICR) non sono considerate enti commerciali, l’Agenzia delle Entrate conclude nel senso che la fusione di comparti di una SICAV lussemburghese in fondi di diritto italiano non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 166-bis del TUIR e, di conseguenza, non sarà necessario determinare il valore di mercato come valore fiscale in ingresso per i comparti incorporati.

# Contatti

**Bari**

Corso Vittorio Emanuele II, 60  
Tel. 080 8680801  
Fax 080 8680802

**Bologna**

Via A. Testoni, 3  
Tel. +39 051 65821  
Fax. +39 051 228976

**Catania**

Viale XX Settembre 70  
Tel. +39 095 6147211  
Fax. +39 095 6147212

**Firenze**

Via Pier Capponi, 24.  
Tel. +39 055 2671211  
Fax. +39 055 292251

**Genova**

Piazza della Vittoria, 15/34  
Tel. +39 010 5317811  
Fax. +39 010 585319

**Milano**

Via Santa Sofia, 28  
Tel. +39 02 83324111  
Fax. +39 02 83324112

**Napoli**

Via Riviera di Chiaia 180  
Tel. +39 081 2488200  
Fax. +39 081 2488201

**Padova**

Via N. Tommaseo, 78/C  
Tel. +39 049 7927977  
Fax. +39 049 7927988

**Parma**

Via Paradigna, 38  
Tel. 051 65821  
Fax 051 228976

**Roma**

Via Vittorio Veneto, 89  
Tel. +39 06 489901  
Fax. +39 06 4740131

**Torino**

Galleria San Federico, 54  
Tel. +39 011 55421  
Fax. +39 011 5620395

**Treviso**

Viale Fratelli Bandiera, 3  
Tel. 049 7927977  
Fax 049 7927988

**Varese**

P.zza Montegrappa, 12  
Tel. 0332 1858342  
Fax 02 83324112

**Vicenza**

Corso Fogazzaro, 92  
36100 - Vicenza

Questo numero è stato curato da [Francesca Muserra](#) con la collaborazione di:

Think Tank STS Deloitte e Simone Arecco, Andrea Ferrario, Veronica Maestroni, Giulia Persico, Barbara Rossi, Stefano Schiavello, Manuele Tine', Ranieri Villa.



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

©2024 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit